



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone

Gabinetto del Prefetto

Raccordo e collaborazione con gli enti locali, Consultazioni elettorali e referendarie

Crotone, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci e Commissari
dei Comuni della Provincia di
CROTONE

Ai Sigg. Segretari Comunali
Ai Sigg. Responsabili degli Uffici Elettorali
dei Comuni della provincia
LORO SEDI

Al Sig. Presidente della Commissione
Elettorale Circondariale di
CROTONE

Al Sig. Presidente della Sottocommissione
Elettorale Circondariale di
CROTONE

Alle Autorità locali di pubblica sicurezza
CROTONE

Ai Partiti e Movimenti politici
LORO SEDI

Agli Organi di stampa ed emittenti radiotelevisive
LORO SEDI

OGGETTO: Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria di domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025. **Propaganda elettorale e comunicazione politica.**

Si dà notizia dei contenuti e degli adempimenti descritti nella Circolare della Regione Calabria n. 8 del 29 agosto 2025.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone

Gabinetto del Prefetto

Raccordo e collaborazione con gli enti locali, Consultazioni elettorali e referendarie

“In vista delle consultazioni elettorali indicate in oggetto, si richiamano di seguito i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica.

SOMMARIO

- A. Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale.*
- B. Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda.*
- C. Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili.*
- D. Uso di locali comunali.*
- E. Agevolazioni fiscali.*
- F. Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale.*
- G. Spese elettorali.*
- H. Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici.*
- I. Inizio del divieto di propaganda.*

A) Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale (artt. 2 e 3 della legge 4 aprile 1956 n. 212).

Le Giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione, quindi, da martedì 2 settembre sino a giovedì 4 settembre 2025, dovranno stabilire e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

In particolare, le giunte dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati partecipanti alle consultazioni entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone

Gabinetto del Prefetto

Raccordo e collaborazione con gli enti locali, Consultazioni elettorali e referendarie

B) Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e articolo 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 5 settembre 2025, sono vietati:

- Il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico escluse le insegne delle sedi dei partiti
- la propaganda luminosa mobile

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

C) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (articolo 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 5 settembre 2025, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'articolo 7, comma 2, della legge n. 130/1975 e cioè "solo per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse determinazioni più restrittive adottate da parte degli Enti Locali interessati relativamente agli orari anzidetti".

Si rammenta al riguardo che, in forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610, tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

D) Uso di locali comunali (articoli 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone

Gabinetto del Prefetto

Raccordo e collaborazione con gli enti locali, Consultazioni elettorali e referendarie

E) Agevolazioni fiscali (articoli 18 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

Nei 90 giorni precedenti le elezioni, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici e siti web, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

F) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale (legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge n. 28/2000 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

Si fa riserva di rendere noti gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli eventuali provvedimenti che dovessero essere adottati, con specifico riferimento alle consultazioni elettorali di che trattasi, in materia di par condicio dalla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni.

G) Spese elettorali (art. 5 della legge 23 febbraio 1995 n. 43 e art. 7 legge 10 dicembre 1993 n. 515)

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione di tutte le forze politiche sulla disciplina vigente in materia di limiti delle spese elettorali e procedure di pubblicità e controllo delle stesse, di cui, in particolare, all'art. 5 della legge n. 43 del 23 febbraio 1995 e s.m.i, e art. 7 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e s.m.i., in quanto compatibile.

H) Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici (articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione, e quindi a partire da sabato 20 settembre 2025 sino alla chiusura delle operazioni di voto, cioè fino alle ore 15,00 di lunedì 6 ottobre 2025, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello in cui vige il divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone

Gabinetto del Prefetto

Raccordo e collaborazione con gli enti locali, Consultazioni elettorali e referendarie

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 15 del 6 ottobre 2025), purché, in ogni caso, non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio.

I) Inizio del divieto di propaganda (articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dal giorno antecedente quello della votazione, quindi da sabato 4 ottobre 2025 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti elettorali.

Inoltre, nel giorno destinato alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.”

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sui contenuti di cui alla presente circolare, per i profili di rispettivo interesse.

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROVINCIALE ELETTORALE
IL VICE PREFETTO VICARIO
(Libertini)***

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2015 e ss.mm.ii e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.